



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, proposto da
Andrea Domenico Dell'Aversano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni
Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
Commissione per L'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche
Amministrazioni (Ripam), Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
Formez Pa, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione Interministeriale Ripam, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Grazia Pollio, Stefano De Vito, non costituiti in giudizio;

Gaetano Iengo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aniello Iervolino, Vincenzo

D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70;

- dei verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui lesivi della posizione del ricorrente;

- in via gradata, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al "*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*" ove interpretato nel senso che il punteggio aggiuntivo vada attribuito solo ai titolari di laurea specialistica e non anche ai titolari di laurea magistrale;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da Iengo Gaetano il 15

aprile 2022:

- della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 890° posto con un punteggio di 27,35;

- di tutti i verbali della Commissione di concorso, mai conosciuti, ove è attribuito un punteggio integrativo di due punti ai candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;

- in subordine, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione 3 possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;

- di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso se ed in quanto lesivo del ricorrente, ivi incluso l'eventuale provvedimento adottato dall'Amministrazione convenuta di modifica della graduatoria con declassamento di Iengo Gaetano dalla 890esima posizione, per attribuzione dei due punti in più

previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) del bando di concorso in favore dei soli candidati con laurea magistrale che hanno già ottenuto un ordine giudiziale di riesame, e non anche in favore dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza di questa Sezione, 24 febbraio 2022, n. 1173, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal ricorrente principale:

- è stata sospesa pendente l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onerata l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente stesso;
- è stata accolta la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- è stata, altresì, fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 novembre 2022;

Visto il ricorso incidentale, depositato in atti dal sig. Iengo Gaetano il 15 aprile 2022, corredato da istanza cautelare monocratica e da richiesta di autorizzazione alla notificazione del mezzo di tutela per pubblici proclami;

Escluso che possa farsi luogo alla invocata tutela cautelare inaudita altera parte, in ragione del noto effetto pienamente ripristinatorio annesso alle pronunzie del giudice amministrativo, sì che – in caso di accoglimento del ricorso incidentale, evidentemente subordinata alla riscontrata fondatezza di esso – la posizione giuridica del sig. Iengo è suscettibile di piena reintegrazione, con riveniente soddisfacimento dell'interesse sostanziale, dal medesimo fatto valere in giudizio;

Ritenuto che, quanto alla richiesta di notificazione del mezzo per pubblici proclami, possa favorevolmente provvedersi già in questa sede, affinché il contraddittorio processuale – in vista della Camera di Consiglio del 18 maggio 2022, alla quale è differita la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare – venga

auspicabilmente completato;

Per l'effetto, ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso incidentale;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso incidentale;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso incidentale e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a.;
- fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 maggio 2022;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione del ricorso incidentale a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 aprile 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO